

STATUTO ASSOCIAZIONE "BIMBI DEL MADAGASCAR - ONLUS"



ART. 1 - COSTITUZIONE

1.1 E' costituita un'Associazione senza scopo di lucro denominata "BIMBI DEL MADAGASCAR - ONLUS". L'Associazione è costituita ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 10 e segg. del D.Lgs. 460/97, che le consente di essere considerata ONLUS (Organizzazione non lucrativa di attività sociale) e ai sensi della legge regionale 28/96.

1.2 L'Associazione è apartitica ed apolitica.

1.3 I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.

1.4 E' fatto obbligo l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

ART. 2 - SEDE

2.1 L'Associazione ha sede in piazza della Vittoria n. 13, Capriate San Gervasio 24042 (BG), e potrà istituire sedi secondarie, filiali o succursali, qualora lo ritenga opportuno ai fini di una migliore organizzazione dell'attività sul territorio.

ART. 3 - SCOPO

3.1 L'Associazione, senza fini di lucro e con l'azione diretta personale e gratuita dei propri aderenti, ispirata ai valori cristiani, opera nel settore della beneficenza per il perseguimento di scopi di solidarietà sociale, in via esclusiva a favore dei bambini del Madagascar, come meglio specificato nelle finalità istituzionali indicate nel successivo Art. 4.

ART. 4 - FINALITA' ED ATTIVITA'

4.1 L'Associazione, tramite la raccolta di fondi, in considerazione del patto di costituzione e degli scopi che si propone, si occupa di promuovere iniziative di cooperazione allo sviluppo integrale dell'uomo, in particolare rivolte alla soluzione dei problemi di educazione, istruzione e formazione, assistenza sociale e socio-sanitaria, a beneficio dei bambini del Madagascar.

4.2 Le attività principali che l'Associazione intende finanziare sono le seguenti:

- sostegno scolastico, attraverso la fornitura di materiale didattico e strutturale, il supporto economico al personale docente, nonché alla costruzione e/o l'adeguamento degli edifici scolastici;
- sostegno dell'educazione sanitaria primaria dei bambini e delle loro famiglie;
- sostegno materiale per il soddisfacimento di bisogni primari, con particolare attenzione agli orfani e alle famiglie numerose;
- sostegno e sviluppo di progetti di adozione a distanza;
- sviluppo di progetti nel territorio, atti a migliorare la vita quotidiana dei bambini e delle loro famiglie.

4.3 L'Associazione potrà collaborare con altre associazioni o enti che abbiano finalità analoghe.

4.4 L'Associazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse quali l'attività di importazione e vendita di prodotti artigianali, nonché occasionali raccolte pubbliche di fondi e contributi mediante offerte di beni di modico valore o di servizi, allo scopo di reperire fondi da impiegarsi esclusivamente per il raggiungimento dei fini istituzionali.

ART. 5 - ADERENTI ALL'ASSOCIAZIONE

5.1 Sono aderenti all'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'Atto di Costituzione ed il presente Statuto (Soci Fondatori) e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (Soci Ordinari), i quali contribuiranno sia con un sostegno economico periodico che con un contributo personale al raggiungimento delle finalità dell'Associazione indicate nell'Art. 4.

Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di soci che forniscano esclusivamente un sostegno economico alle attività dell'Associazione (Soci Sostenitori), nonché riconoscere l'opera di persone che abbiano fornito un particolare contributo alle necessità dell'Associazione (Soci Onorari).

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.

Ciascun Socio, avente il requisito della maggiore età, ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categoria, per l'approvazione e la modifica dello Statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

5.2 Il numero dei Soci è illimitato.

5.3 Tutti i Soci hanno parità di diritti e doveri.

5.4 I Soci usufruiscono di tutti i servizi dell'Associazione, hanno diritto di accedere e conoscere tutti i programmi dell'Associazione con cui la stessa intende attuare gli scopi sociali, possono consultare, previa richiesta, gli atti e i registri dell'Associazione.

5.5 Nella domanda di ammissione l'aspirante Socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande dei nuovi Soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione, deliberandone l'iscrizione nel registro dei Soci dell'Associazione.

ART. 6 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

6.1 I Soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione. Il contributo a carico dei Soci non ha carattere patrimoniale ed è deliberato annualmente dal Consiglio Direttivo. Il contributo non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di Socio, deve essere versato secondo le modalità stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo.

6.2 I Soci hanno il diritto:

- di partecipare alle assemblee, se in regola col pagamento del contributo, di votare direttamente e di ricoprire le cariche associative;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi istituzionali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

6.3 I Soci sono obbligati:

- a osservare le norme del presente Statuto e le delibere adottate dal Consiglio Direttivo;
- a versare il contributo stabilito dal Consiglio Direttivo;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

6.4 Il Socio è domiciliato c/o l'indirizzo comunicato all'Associazione; sarà cura del Socio stesso comunicare tempestivamente ogni variazione.

6.5 Le prestazioni fornite dai Soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai Soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti i Soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

6.6 Le attività dei Soci sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato ed autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

ART. 7 - AMMISSIONE, ESCLUSIONE E RECESSO

7.1 Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'Associazione.

7.2 Il Socio non in regola nel pagamento di almeno due annualità associative, salvo giustificato motivo, può essere escluso dall'Associazione.

7.3 Può altresì essere escluso dall'Associazione il Socio che, per il suo comportamento, si renda indegno di far parte dell'Associazione o allorché si manifesti un conflitto di interessi con gli scopi associativi.

7.4 L'esclusione del Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, che provvede a darne comunicazione all'interessato. E' ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea dei Soci, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

7.5 Ogni Socio può recedere dall'Associazione in qualunque momento e senza oneri, fermo restando in ogni caso quanto previsto all'articolo precedente ed in particolare l'espletamento degli incarichi presi e degli obblighi assunti nei confronti dell'Associazione.

ART. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

8.1 Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

8.2 Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:

- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Garanti.

8.3 Gli organi sociali ed i collegi di controllo e garanzia hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

ART. 9 - ASSEMBLEA DEI SOCI

9.1. L'assemblea è costituita dai Soci che, in regola con il pagamento della quota associativa, risultino iscritti nell'apposito registro.

9.2. Ogni Socio ha diritto ad un voto. Non è ammesso l'uso di deleghe.

9.3. L'assemblea rappresenta uno dei momenti fondamentali della partecipazione del Socio alla vita associativa ed in particolare all'organizzazione e alla programmazione dell'attività associativa, nonché momento di confronto in cui il singolo Socio può presentare le proprie osservazioni e le proprie idee agli altri Soci.

9.4 L'Assemblea è convocata dal Presidente. Le modalità di convocazione utilizzate saranno quelle ritenute opportune dal Consiglio Direttivo. L'avviso di convocazione deve avvenire almeno quindici giorni prima della data fissata e deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, con indicazione anche della seconda convocazione.

9.5 La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

9.6 La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo dei Soci: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

9.7 L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

Altri compiti dell'Assemblea ordinaria:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto);
- approvare gli indirizzi di programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza.

9.8 D'ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle Assemblee dei Soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i Soci.

9.9 L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

9.10 Della convocazione dell'Assemblea straordinaria può essere data notizia mediante idonea pubblicità nei luoghi in cui i Soci possono averne conoscenza.

L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto (o con altra forma stabilita dal Consiglio Direttivo) ai Soci almeno quindici giorni prima della data stabilita e deve contenere l'ordine del giorno. Il Consiglio Direttivo, in assenza di leggi in materia, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero di Soci diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

9.11 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero di Soci presenti. Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

9.12 Per le delibere riguardanti le modifiche dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione sono richieste le maggioranze indicate negli Artt. 16 e 17.

ART. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

10.1 L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea dei Soci ed è composto da nove componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive. Non è ammesso il voto su delega.

10.2 Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed il Vice Presidente.

10.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi, la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

10.4 Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo possibilmente entro la fine di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente;

- nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non Soci;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti Soci;
- deliberare in merito alle esclusioni di Soci;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai Soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
- nominare all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, il Direttore deliberando i relativi poteri.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato Esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate dallo stesso, nel corso del triennio, devono essere ratificate dalla prima Assemblea dei Soci convocata successivamente alla nomina. I membri così nominati scadono con gli altri componenti.

10.5 I consiglieri svolgono le loro attività gratuitamente, salvo l'eventuale rimborso delle spese sostenute.

10.6 Al Consiglio Direttivo è altresì riservata la facoltà di nominare un Presidente Onorario, investito di nessun potere per l'amministrazione dell'Associazione.

ART. 11 - PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, SEGRETARIO

11.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza dei voti.

Il Presidente:

- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura, a qualsiasi titolo, da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie e quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- presiede e convoca le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

11.2 Il Presidente è responsabile della tutela e della conservazione dei dati personali ai sensi della legge 675 del 31 dicembre 1996 (legge sulla privacy); al Presidente è inoltre assegnata la responsabilità della sicurezza dei luoghi di lavoro a norma della legge 626/94, D.Lgs. 242/96.

Di fronte ai Soci, ai terzi ed ai pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

11.3 Il Vicepresidente agisce in stretta collaborazione con il Presidente e sostituisce quest'ultimo in caso di sua assenza o, su delega dello stesso, in caso di suo temporaneo impedimento.

11.4 Il Segretario provvede alla stesura dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo in apposito libro, cura la tenuta degli atti e dei libri sociali, tiene il protocollo della corrispondenza in arrivo ed in partenza.

ART. 12 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

12.1 L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra non Soci e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I membri così nominati scadono con gli altri componenti.

12.2 Il Collegio:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente;
- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un Socio;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro dei Revisori dei Conti.

ART. 13 - COLLEGIO DEI GARANTI

13.1 L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non Soci. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I membri così nominati scadono con gli altri componenti.

13.2 Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra i Soci, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

ART. 14 - PATRIMONIO ED ENTRATE

14.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva;

- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti ad incremento del patrimonio.

14.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi dei Soci per le spese relative alle finalità istituzionali dell'Associazione;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti del patrimonio testamentari non vincolati all'incremento;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, nonché derivanti da attività di intrattenimento;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore.

14.3 I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente (o, in sua assenza, del Vicepresidente) e del Segretario (o del Tesoriere o altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la delibera specifica).

ART. 15 - BILANCIO

15.1 Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il trenta di aprile. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori almeno trenta giorni prima della presentazione all'assemblea.

15.2 Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

15.3 Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

15.4 Gli utili o gli avanzi devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, nel rispetto del D. Lgs. 460/97 art. 10, comma 6, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di ONLUS che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura o rete di solidarietà.

15.5 Allegata al bilancio consuntivo verrà annualmente redatta una relazione con l'indicazione delle risorse non monetarie che costituiscono parte integrante del patrimonio dell'Associazione.

ART. 16 - SCIoglimento

16.1 Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci, dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della L. 662/96, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

16.2 In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai Soci.

ART. 17 - MODIFICHE DELLO STATUTO

17.1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei Soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 18 - CONTROVERSIE

18.1 Tutte le eventuali controversie relative al rapporto associativo sono rimesse al Collegio dei Garanti, con esclusione di ogni altra giurisdizione.

18.2 L'Associazione o i Soci possono proporre ricorso al Collegio dei Garanti entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell'atto che determina la controversia.

18.3 Il Collegio dei Garanti decide *ex bono et aequo*, con dispensa di ogni formalità e dopo aver sentito le parti interessate.

18.4 La decisione del Collegio dei Garanti è inappellabile e deve essere comunicata alle parti interessate mediante lettera raccomandata non oltre venti giorni dalla data in cui è stata adottata.

ART. 19 - NORME INTEGRATIVE

19.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile, della legislazione regionale sull'associazionismo, del D.Lgs. 460/97 e delle loro eventuali variazioni.